

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI

Istruttoria interdisciplinare della **fase di valutazione** ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., relativa al progetto
“Derivazione idroelettrica Dora Riparia”, Comuni di Sant'Antonino
di Susa e Borgone di Susa .

Proponente: Sorgenia Hydro Power S.r.l. (già Sorgenia Green S.r.l.)

Presentato per la fase di Valutazione ex. art. 12
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

Il progetto, il quale dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione, monitoraggio e compensazione previste, risulta compatibile con l'ambiente subordinatamente al rispetto di tutte le ulteriori prescrizioni per la mitigazione degli impatti, la compensazione ambientale ed il monitoraggio di seguito riportate.

Il mancato rispetto delle seguenti prescrizioni comporta quanto previsto dall'art. 29 del D lgs. 152 2006 e smi commi 3 *“Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”* e 4. *“Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”*

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

1. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Tutela e Valutazione Ambientale.

Organizzazione dei cantieri

2. Si ritiene necessario che venga predisposto nel progetto definitivo/esecutivo, la planimetria delle aree di cantiere individuando:
 - l'ubicazione di eventuali impianti fissi;
 - l'area di sosta dei mezzi utilizzati;
 - l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;
 - la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.

L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico.

3. Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale e ad acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc.).
4. L'area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata durante tutta l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti; dovrà anche essere previsto il contenimento delle acque di dilavamento.
5. Per gli scavi a sezione obbligata superiori a 2 m nei quali sia prevista la presenza di operai dovranno essere predisposte apposite armature di sostegno delle pareti, ovvero nel caso in cui l'approfondimento avvenga mediante gradoni, le scarpate dovranno essere modellate con pendenze compatibili con l'angolo di riposo dei materiali, in condizioni sature. I movimenti di terra devono essere eseguiti in modo che lo scavo non rimanga esposto per lungo tempo agli agenti atmosferici ed alle acque di ruscellamento, al fine di evitare processi di infiltrazione localizzati. Nel caso gli scavi andranno protetti con teli impermeabili.
6. L'asportazione del terreno vegetale superficiale dai siti di intervento e la sistemazione transitoria dello stesso, dovrà avvenire con cumuli di altezza limitata posti in zone pianeggianti prossime all'area di lavoro, dove non possa essere dilavato dalle acque di ruscellamento superficiale (il terreno dovrà essere distribuito per strati non troppo spessi, evitando la compattazione eccessiva e rispettandone la stratificazione originaria, procedendo inoltre all'inerbimento dei cumuli per mantenere le condizioni di fertilità ed evitare il dilavamento). Il terreno accantonato per gli interventi di ripristino dovrà essere ricollocato nel sito originario, dopo avere verificato che durante la fase di stoccaggio non siano venute meno le sue caratteristiche di fertilità.
7. Dovranno essere rapidamente eseguite le operazioni di inerbimento e di ripristino vegetazionale (al fine di evitare fenomeni erosivi), secondo le seguenti modalità:
 - gli interventi di ripristino dovranno essere attuati evitando l'impiego di materiale estraneo all'ambiente naturale e di specie non tipiche della zona;
 - tutte le suddette indicazioni sono da ritenersi valide, e dovranno pertanto essere attuate, anche per il ripristino delle aree spondali e ripariali interferite.
8. Le modalità di conduzione dei lavori in alveo e l'organizzazione del cantiere dovranno rispettare tutti i dettami previsti dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" ed in particolare da quanto definito nelle linee guida regionali "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvate con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (rispetto del deflusso minimo vitale, messa in secca dei corpi idrici e libera circolazione della fauna ittica). Pertanto dovrà essere data comunicazione al Servizio Tutela della Flora e della Fauna della Città Metropolitana ogni qualvolta si creino movimentazioni in alveo, al fine di consentire il recupero ittico.
9. Dovrà essere ridotta ai minimi termini la dispersione delle polveri in atmosfera attraverso:
 - una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;

- un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali prima dell'inserimento sulla viabilità ordinaria;
 - una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri.
10. I materiali inerti di risulta degli scavi, come disposto dal D. lgs.152/06 e s.m.i., qualora non riutilizzati direttamente in cantiere, sono soggetti alla normativa sui rifiuti e pertanto dovranno essere trasportati ad appositi centri di smaltimento. Qualora siano utilizzati fanghi bentonitici, i materiali provenienti dallo scavo dei diaframmi saranno sottoposti ad un'ulteriore caratterizzazione ambientale in cumulo (a cura dell'esecutore e secondo quanto previsto dall'allegato n. 8 del D.M. 161/12), al fine della riverifica della loro idoneità all'utilizzo come sottoprodotto. In assenza di una caratterizzazione qualitativa, i materiali di scavo frammisti a fanghi bentonitici non potranno essere utilizzati come sottoprodotti, ma dovranno sottostare alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Rifiuti

11. I rifiuti generati dall'attività di cantiere dovranno essere mantenuti separati, classificati e smaltiti correttamente.
12. Dovrà inoltre essere previsto l'eliminazione di tutti i residui delle lavorazioni al termine fase di costruzione.

Ittiofauna

13. In fase di cantiere gli elementi lapidei della *fish ramp* in progetto dovranno essere disposti con differenti pezzature in modo da realizzare dei bacini successivi separati da una serie di soglie in massi.

Acque sotterranee

14. Dovranno essere adottate, vista la presenza nel settore di pianura di una falda superficiale caratterizzata da una ridotta soggiacenza dal piano campagna e da un alto valore di vulnerabilità, vista altresì la direzione di deflusso della stessa verso il F. Dora B., tutte le cautele del caso al fine di evitare possibili interferenze con la falda stessa, in particolare per quanto concerne lo sversamento di sostanze inquinanti in fase di cantiere.
15. Le attività di pompaggio che dovessero rendersi necessarie per attuare un temporaneo abbassamento della falda, dovranno essere attuate con accorgimenti che minimizzino fenomeni di intorbidamento del reticolo idrografico superficiale realizzando, qualora necessario, vasche provvisorie in grado di ridurre la torbidità delle acque emunte prima di essere immesse nel corpo idrico ricettore.

Rumore

16. In fase di cantiere la richiesta di eventuale deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/94 dovrà essere accompagnata da idonea documentazione redatta in conformità alla disciplina regolamentare vigente comprensiva di un piano di monitoraggio per la verifica del rispetto dei livelli massimi di emissione non derogabili.

Viabilità di cantiere

17. La viabilità da utilizzare in fase di cantiere dovrà essere esclusivamente quella descritta in progetto.

Paesaggio

18. Dovrà essere eseguito quanto prima il recupero e il ripristino morfologico tipologico e vegetativo dei siti interessati dalle aree di cantiere di deposito temporaneo le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dei lavori in progetto. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui al parere della commissione locale del paesaggio del Comune di Sant'Antonino di Susa contenute nella nota prot. 2294 del 16/05/2016.

Vegetazione

19. Per il buon successo delle operazioni di recupero ambientale, si ritiene indispensabile che le attività di cantiere siano costantemente monitorate da tecnico con preparazione naturalistica di tipo prevalentemente botanica, con il compito di seguire tutte le attività di ripristino ambientale e quindi di collaborare con gli operatori al fine di conseguire il miglior risultato possibile ed al contempo di effettuare una sorta di controllo di qualità mediante la redazione di rapporti ben documentati sulle procedure adottate e sugli esiti delle stesse. Tali rapporti, corredati da accurata documentazione fotografica, dovranno essere consegnati all'Amministrazione della Città Metropolitana e all'ARPA con modalità e tempistiche da concordare.

Ittiofauna

20. Dovrà essere prevista la pulizia periodica del passaggio dell'ittiofauna e della traversa per eliminare materiale depositato così come previsto nella versione ultima del piano di monitoraggio. Dovrà inoltre essere eseguito il monitoraggio dell'ittiofauna con modalità e tempistiche previste nel medesimo documento.

Compensazioni

21. Gli interventi di compensazione previsti dovranno eseguiti secondo le modalità e la localizzazione indicate negli elaborati progettuali.

Adempimenti

22. Inoltre il proponente è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti: al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e smi.
23. Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute negli atti